



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 7 ottobre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Gianni Roj, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 7 ottobre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N.5

RECLAMI

Reclamo della Soc. SALERNITANA: avverso la squalifica per campo per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Armando **PERNA** (gara Livorno-Salernitana del 27/9/03 – C.U. n. 76 del 30/9/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Armando Perna, tesserato per la Soc. Salernitana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Livorno-Salernitana del 27/9/03, ha proposto reclamo la Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il calciatore avrebbe colpito l'avversario senza alcuna intenzione di offendere, essendosi trattato di un gesto posto in essere per riprendere velocemente il giuoco. Gesto, quindi, plateale ma non violento.

In secondo luogo, la reclamante sostiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed esageratamente afflittiva, in ragione dell'effettiva portata dei fatti e tenuto conto dell'orientamento degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.



I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali redatti dal direttore di gara emerge chiaramente che il Perna ha colpito un avversario volontariamente, a giuoco fermo, con una manata al volto, gesto da ritenersi di natura violenta, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una manata) e la parte del corpo attinta (il viso dell'avversario).

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani